



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

Decreto Rilancio: le disposizioni di interesse per le parrocchie

Milano, 29 maggio 2020

Si riportano le disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che possono interessare le parrocchie, gli altri enti ecclesiastici e gli enti non commerciali in genere.

CONTRIBUTI, RIDUZIONI DI IMPOSTE E CREDITI D'IMPOSTA

1. ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP (ART. 24)

I versamenti IRAP in scadenza al 30 giugno non devono essere effettuati. Si tratta:

- del saldo eventualmente dovuto per l'anno 2019,
- del primo acconto dovuto per il 2020, pari:
- al 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i gli enti soggetti agli ISA (indici sintetici di affidabilità),
- al 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per gli altri enti.
- Dal tenore della norma risulta chiaro che il mancato versamento del saldo equivale ad un abbuono dell'importo dovuto, ma non altrettanto può dirsi a proposito del primo acconto; sull'argomento è intervenuto il Ministero dell'economia e delle finanze chiarendo che anche con riferimento all'acconto la norma dispone una definitiva riduzione dell'imposta e non uno slittamento dei termini.

L'agevolazione spetta agli enti che svolgono attività commerciali dalle quali, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 250.000 euro.

La misura è operativa e non richiede provvedimenti di attuazione: per usufruirne è sufficiente non effettuare i versamenti IRAP di giugno.

N.B.: Mentre l'agevolazione si applica certamente agli enti che svolgono attività commerciali con riferimento alla base imponibile determinata nell'ambito di tale attività (la norma, infatti, fa riferimento ai soggetti titolari di reddito d'impresa), non è altrettanto chiaro se possa essere utilizzata anche con riferimento alla sfera istituzionale in relazione alla base imponibile calcolata con il "metodo retributivo".

Su questo aspetto si auspica un chiarimento, magari in sede di conversione in legge del decreto. Qualora entro il 30 giugno il decreto non dovesse essere stato ancora convertito in legge (il termine per la conversione, 60 giorni dalla sua entrata in vigore, scade il 18 luglio) potrebbe esser opportuno, in attesa di chiarimenti, non effettuare i versamenti; se la norma definitiva dovesse confermare l'obbligo di versamento per la sfera istituzionale sarebbe possibile provvedervi utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 25)

Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano

Tel. +39 02.8556.268 - fax +39 02.861396 - email: avvocatura@diocesi.milano.it

www.chiesadimilano.it/avvocatura

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

I soggetti che svolgono attività di impresa, quindi anche gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali, possono richiedere un contributo a fondo perduto, a condizione che:

- i ricavi commerciali relativi al 2019 non siano superiori a 5 milioni,
- i ricavi relativi al mese di aprile 2020 siano stati inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019.

Il contributo corrisponde ad una percentuale del fatturato di aprile 2019 differenziata in funzione del suo ammontare ed è pari:

- al 20%, se il fatturato non è superiore a 400 mila euro,
- al 15% se il fatturato supera i 400 mila euro ma non eccede 1 milione di euro,
- al 10% se il fatturato supera 1 milione di euro ma non eccede 5 milioni di euro.

A prescindere dal conteggio, per il contributo spettante ai soggetti diversi dalle persone fisiche è fissato l'importo minimo di 2.000 euro.

Per ottenere il contributo occorre presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate; l'istanza deve essere inviata in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

Il contributo non rileva ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini IRAP.

Per l'operatività della misura è richiesto un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà stabilire le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione della norma.

3. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE (ART. 28)

Gli enti che svolgono le loro attività, siano esse commerciali o istituzionali, in immobili di proprietà di terzi concessi loro a titolo oneroso, hanno diritto ad un credito d'imposta commisurato al costo sostenuto per l'uso degli immobili.

Gli enti che svolgono attività commerciali (ricompresi nell'ambito soggettivo in quanto la norma si riferisce ai soggetti esercenti attività d'impresa) possono chiedere il contributo:

- se nel corso del 2019 non hanno conseguito ricavi superiori a 5 milioni,
- a prescindere dal volume di ricavi se il canone si riferisce a strutture alberghiere e agrituristiche.

Gli enti che svolgono attività istituzionali (ricompresi nell'ambito soggettivo in quanto la norma stabilisce che il contributo *«spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti»*) possono chiedere il contributo in relazione agli *«immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale»*.

Il credito d'imposta:

- è commisurato all'importo versato nel corso del periodo d'imposta 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio; per le strutture ricettive con attività solo stagionale i mesi interessati sono aprile, maggio e giugno
- con riferimento agli immobili utilizzati per le attività commerciali, spetta a condizione che nel mese di riferimento vi sia diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è pari:

- al 60% del canone per locazioni, leasing, concessioni immobiliari,
- al 30% del canone per contratti a prestazioni complesse e affitto di azienda.

Il credito d'imposta si può utilizzare:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa,
- in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni; non è ancora stato istituito il relativo codice tributo.

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

L'articolo 122 dispone che in luogo dell'utilizzo diretto è possibile cedere il credito, anche parzialmente, ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari; per l'operatività della cessione del credito occorre attendere un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate che dovrà definire le modalità attuative.

Il credito non è cumulabile con il credito d'imposta per il mese di marzo per negozi e botteghe (cat. C/1) istituito dall'articolo 65 del D.L. 18/2020.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte dirette, né ai fini IRAP.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – LUOGHI APERTI AL PUBBLICO COMPARTO TURISMO, CULTURA, SOMMINISTRAZIONE, SPETTACOLO (ART. 120)

Viene introdotto un credito di imposta con riferimento alle spese sostenute nel 2020 per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

I costi devono essere riferiti ad interventi riguardanti attività che si svolgono nei luoghi aperti al pubblico indicati nell'[allegato A](#) all'articolo 120; le attività interessate sono individuate attraverso i codici ATECO e riguardano i settori: del turismo, comprese le case per ferie; della cultura, compresi i musei e biblioteche; della somministrazione di alimenti e bevande, compresi bar e mense; dello spettacolo, compresi cinema e teatri.

L'ambito di applicazione della norma potrebbe essere ampliato con apposito decreto.

Il credito d'imposta è pari al 60% delle spese sostenute, con un massimo di 80.000 euro.

Per quanto di interesse degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti del mondo non profit si segnala che il credito d'imposta è rivolto:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, quindi anche gli enti non commerciali relativamente ai costi relativi alle attività commerciali esercitate,
- alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Con decreto potrebbero essere individuati altri soggetti con diritto all'accesso al credito.

Danno diritto al credito d'imposta:

- gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l'acquisto di arredi di sicurezza,
- gli investimenti in attività innovative, compresi quelli per l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta:

- è cumulabile con le altre agevolazioni per le stesse spese, ma entro il limite dei costi sostenuti,
- è utilizzabile nell'anno 2021 in compensazione; il relativo codice tributo non è stato ancora istituito.

L'articolo 122 dispone che in luogo dell'utilizzo diretto è possibile cedere il credito, anche parzialmente, ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari; per l'operatività della cessione del credito occorre attendere un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate che dovrà definire le modalità attuative.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125)

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, viene introdotto, un credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti

Il credito spetta «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».

Il credito di imposta spetta nella misura del 60%, con un massimo di 60.000 euro, dei costi sostenuti nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività,
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti,
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione,
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Considerato che tra gli interventi previsti è inclusa «la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività», si può ritenere che gli enti non commerciali possano usufruire del credito d'imposta sia per le spese relative alla sfera istituzionale, sia per quelle relative all'attività commerciale.

Il credito d'imposta si può utilizzare:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta relativo al periodo d'imposta di sostenimento della spesa,
- in compensazione; il relativo codice tributo non è stato ancora istituito.

L'articolo 122 dispone che in luogo dell'utilizzo diretto è possibile cedere il credito, anche parzialmente, ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari; per l'operatività della cessione del credito occorre attendere un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate che dovrà definire le modalità attuative.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte dirette, né ai fini IRAP.

Questo credito di imposta sostituisce quello previsto dall'articolo 64 del D.L. 18/2020 e dall'art. 30 del D.L. 23/2020.

6. PROROGA DEI TERMINI PER LA RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 126)

I versamenti relativi ai mesi di aprile e maggio, già sospesi ad opera dell'articolo 18 del D.L. 23/2020 e la cui scadenza era slittata al 30 giugno 2020, sono ulteriormente prorogati al 16 settembre 2020.

I versamenti possono essere effettuati in unica rata o in quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre.

Con riferimento alla sfera istituzionale, la proroga riguarda i versamenti di imposte, premi e contributi relativi ai dipendenti relativi ai mesi di aprile e maggio.

Con riferimento alla sfera commerciale la proroga riguarda, oltre ai versamenti relativi a imposte, premi e contributi relativi ai dipendenti, anche l'IVA, ma si applica qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019 (l'Agenzia delle entrate

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

con la Circolare 9/E/2020 ha precisato che le mensilità vanno considerate autonomamente) si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

- di almeno il 33%, se nell'anno precedente i ricavi non sono stati superiori a 50 milioni di euro,
- di almeno il 50%, se nell'anno precedente i ricavi sono stati superiori a 50 milioni di euro.

7. ESENZIONE IMU PER IL SETTORE TURISTICO (ART. 177)

Viene eliminata la prima rata d'acconto IMU 2020 in scadenza al prossimo 16 giugno per gli immobili del settore turistico-ricettivo.

L'agevolazione riguarda due categorie di immobili, specificati dal comma 1:

- quelli «adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali» (lett. a),
- quelli destinati all'attività ricettiva e individuati negli immobili «rientranti nella categoria catastale D/2», vale a dire "Alberghi e pensioni (con fine di lucro)" e in quelli «degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi» (lett. b).

L'esenzione dal versamento dell'acconto IMU si applica a condizione «che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate». Sono pertanto esclusi dall'agevolazione tutti gli immobili concessi in uso a terzi (a titolo di comodato, locazione, affitto di azienda...), mentre vi rientrano quelli sui quali sono costituiti diritti reali, le aree demaniali in concessione e quelli concessi in locazione finanziaria, sempre a condizione che siano utilizzati dal titolare del diritto reale.

Anche se nell'elenco non vengono citate le "case per ferie" si ritiene che con l'elencazione delle diverse strutture contenuta nella lettere a) e b) il Legislatore abbia inteso fare riferimento alla ricettività turistica alberghiera, a quella complementare o extralberghiera e a quella all'aperto come definite dalla normativa sul turismo, sia nazionale che regionale, dalle quali si desume che le "case per ferie" rientrano nella ricettività complementare o extralberghiera.

Infatti, il D.Lgs. 25 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) all'articolo 8 suddivide le strutture ricettive in: «a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; b) strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all'aperto; d) strutture ricettive di mero supporto» e all'articolo 12 definisce "strutture ricettive extralberghiere": «a) gli esercizi di affittacamere; b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast; c) le case per ferie; d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; e) le strutture ricettive - residence; f) gli ostelli per la gioventù; g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione; h) gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica; i) attività ricettive in residenze rurali; l) le foresterie per turisti; m) i centri soggiorno studi; n) le residenze d'epoca extralberghiere; o) i rifugi escursionistici; p) i rifugi alpini; q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie».

Ad analoghe conclusioni si può giungere esaminando il codice ATECO 55.10.00 che classifica gli "esercizi ricettivi" distinguendo tra:

- «(A) ESERCIZI ALBERGHIERI: tale categoria include gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, le pensioni, i motel, le residenze d'epoca alberghiere, gli alberghi meublè o garni, le dimore storiche, gli alberghi diffusi, i centri benessere (beauty farm), i centri congressi e conferenze e tutte le altre

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi»,

- «B) **ESERCIZI COMPLEMENTARI:** tale categoria include i campeggi e le aree attrezzate per camper e roulotte, i villaggi turistici, le forme miste di campeggi e villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, gli alloggi agro-turistici, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, gli “altri esercizi ricettivi non altrove classificati”».

Infine va notato, che nella declinazione delle strutture di ricettività complementare le “colonie” sono un “di cui” delle “case per ferie”: «(B.7) *Case per ferie (ATECO 55.20.40): sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari. Tale categoria in base alle normative regionali include i centri di vacanza per minori, le colonie, i pensionati universitari, le case della giovane, le foresterie, le case per esercizi spirituali, le case religiose di ospitalità, i centri vacanze per ragazzi, i centri soggiorni sociali, ecc.».*

8 MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTRUZIONE PARITARIA FINO A 16 ANNI E AL SISTEMA INTEGRATO DA ZERO A SEI ANNI (ART. 233)

Per l'anno 2020 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione viene incrementato di 15 milioni.

Agli enti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali (nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi giochi) è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Il contributo sarà ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvederanno al successivo riparto alle scuole, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020

Alle scuole primarie e secondarie paritarie, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

Il contributo sarà ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti.

Gli uffici scolastici regionali provvederanno al successivo riparto alle scuole in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

AGEVOLAZIONI PER I LAVORI EFFETTUATI SUGLI IMMOBILI

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

1. SUPER BONUS DEL 110% (ART. 119)

Gli incentivi per: efficientamento energetico, miglioramento sismico degli edifici, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici per i quali viene istituita una detrazione d'imposta pari al 110% del costo sostenuto NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI DALLE PARROCCHIE, DAGLI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI.

La norma, infatti, riguarda: condomini, persone fisiche, IACP e cooperative abitative.

2. TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO E CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE (ART. 121)

L'articolo 121 del D.L. 34/2020 prevede che le detrazioni relative agli interventi sugli immobili spettanti anche agli enti non commerciali, le cui spese sono sostenute negli anni 2020 e 2021, possono essere trasformate in sconto in fattura o in credito di imposta cedibile a terzi, compresi gli istituti bancari e gli altri operatori finanziari. La disposizione non è ancora operativa perché deve essere emanato un Provvedimento dell'Agenzia delle entrate per definire le modalità.

Le parrocchie e gli altri enti non commerciali hanno diritto al credito di imposta previsto per tre tipologie di interventi sugli immobili:

a) Ecobonus.

Si tratta di una detrazione per interventi che migliorano l'efficienza energetica di fabbricati esistenti, di qualsiasi categoria catastale e a qualunque uso destinati, effettuati:

- dal proprietario o titolare di altro diritto reale,
- dall'utilizzatore a titolo di locazione o comodato, purché con il consenso del proprietario.

Gli interventi che migliorano, almeno nella misura minima prevista dalla legge, l'efficienza energetica degli edifici sono di diversi tipi: interventi di coibentazione dell'involucro opaco, pompe di calore, interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d'infissi, schermature solari, caldaie a condensazione, etc.

A seconda della tipologia di intervento è prevista la detrazione del 50% o del 65%. La detrazione spettante si suddivide in 10 rate annuali di pari importo.

Per un approfondimento sul tema ecobonus si veda la [Guida dell'Agenzia delle entrate](#)

N.B.: Gli interventi di riqualificazione energetica non vanno confusi con quelli di recupero del patrimonio edilizio per i quali sono previste detrazioni che possono essere fruite solo dai contribuenti assoggettati ad IRPEF e solo dai possessori o dai detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari e relative pertinenze, quanto su parti comuni di edifici residenziali (in questo caso rilevano anche gli interventi di manutenzione ordinaria).

b) Sismabonus.

Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Le spese sostenute per gli interventi antisismici sono detraibili nel limite del 50% e fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e devono essere ripartite in 5 quote annuali di pari importo.

L'agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive.

Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003).

In determinati casi la percentuale di detrazione aumenta.

Per un approfondimento del tema si veda la [Guida di Agenzia delle entrate](#).

c) Bonus facciate.

Si tratta degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna delle strutture opache della facciata, ivi inclusi balconi, ornamenti o fregi; non rientrano nelle "strutture opache" vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

A differenza di quelli precedenti il "bonus facciate" non prevede un tetto massimo di spesa; inoltre l'aliquota di detrazione è particolarmente significativa essendo fissata al 90% della spesa sostenuta da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.

Per un approfondimento del tema si veda la [Guida di Agenzia delle entrate](#) e l'[articolo](#) pubblicato sul Consulente di Avvenire di febbraio 2020.